



Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI STRAMBINO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI,
CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AI
SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

1. Oggetto
2. Principi
3. Definizioni
4. Ambito d'applicazione
5. Materie escluse dall'ambito di applicazione
6. Soggetti beneficiari e non beneficiari
7. Richiesta concessione di patrocinio
8. Richiesta concessione contributo ordinario
9. Richiesta concessione contributo straordinario
10. Rendicontazione
11. Uso gratuito o agevolato continuativo di locali e/o strutture
12. Uso gratuito o agevolato occasionale di locali e/o strutture
13. Responsabilità
14. Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini, contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

Articolo 2 - Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, nel caso in cui si tratti solo di recepire formalmente una precisa prescrizione normativa.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **Patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune di Strambino ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune ed il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
 - b) **Vantaggio economico:** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) **Contributo ordinario** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.
 - d) **Contributo straordinario** l'erogazione di somme di denaro a sostegno di specifiche iniziative a carattere straordinario, organizzate sul territorio comunale, corrispondenti alle finalità di cui all'art. 4 e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.

Articolo 4 - Ambito di applicazione

1. Gli interventi di cui al presente regolamento sono diretti all'attuazione delle finalità di sviluppo civile, economico, sociale e morale della Comunità locale, in particolare nei seguenti settori:
 - a) storia, tradizione, cultura, arte;
 - b) aggregazione sociale;
 - c) politiche giovanili;
 - d) sviluppo economico;
 - e) coesione sociale, assistenza;
 - f) valorizzazione e promozione del territorio;
 - g) valorizzazione dell'ambiente;
 - h) sport, istruzione e formazione;
 - i) democrazia, pace e solidarietà;
 - j) diritti dell'uomo, libertà fondamentali, cooperazione anche internazionale.
2. I patrocini, i contributi e altri vantaggi economici di cui al presente regolamento sono concessi in relazione:
 - a) alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine del Comune;
 - b) alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Materie escluse dall'ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie:
 - a) ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa;
 - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni;
 - c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, in forza di rapporti di natura contrattuale, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - d) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
 - e) ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
 - f) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
 - g) alle quote associative;
 - h) ai contributi in conto capitale relativi ad interventi su immobili comunali;Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia.

2. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.
3. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Soggetti beneficiari e non beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio i seguenti soggetti operanti nel territorio o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nell'ambito del territorio comunale:
 - a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
 - b) le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica;
 - c) le Associazioni (anche di volontariato);
 - d) i Comitati;
 - e) le Fondazioni;
 - f) gli Enti, le organizzazioni e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative.
2. I benefici di cui al punto 1 possono essere concessi per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.
3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:
 - a) i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici;
 - b) le organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali che abbiano esclusivo fine di propaganda o proselitismo;
 - c) ordini e collegi professionali che richiedano finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - d) i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del Comune di Strambino.
4. I soggetti giuridici di natura commerciale o lucrativa non possono beneficiare di contributi ma solo di patrocini, concessi purché le iniziative da loro promosse rivestano un rilevante interesse pubblico e siano ritenute in grado di determinare positive ricadute per i cittadini beneficiari e per il paese nel suo insieme.

Articolo 7 - Richiesta concessione di patrocinio

1. Il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore sociale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo o economico di specifiche iniziative da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello pubblicato sul sito internet del Comune di Strambino, secondo le modalità ivi indicate, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, e devono essere corredate da elementi descrittivi dell'iniziativa idonei a rappresentarne la valenza di cui al comma 1, nonché, ove richiesto da soggetti diversi dalle persone fisiche, da copia

dello Statuto o atto equivalente.

3. Nella fattispecie l'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità, ovvero:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - ogni altra notizia utile.
4. È in facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze di patrocinio pervenute dopo il termine di cui al punto 2. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
5. Il patrocinio è concesso con deliberazione di Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile del Servizio competente per materia. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento. Nella stessa forma viene comunicata la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. Il patrocinio comporta l'uso del logo (stemma e scritta "Comune di Strambino") preceduto dalla locuzione "Con il patrocinio di". La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'ufficio competente e con l'Amministrazione. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
7. Nel caso di manifestazioni patrocinate dal Comune Strambino verrà applicata l'esenzione dalla Tassa di occupazione suolo pubblico o di eventuali altri tributi, secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria.
8. In ogni caso il patrocinio può comportare, sempre previa adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale:
 - l'eventuale utilizzo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - l'eventuale supporto da parte della struttura comunale.
9. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.
10. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che

venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

11. È ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione.

Articolo 8 – Richiesta concessione di contributo ordinario

1. Il contributo ordinario consiste in un'erogazione in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del beneficiario. Esso finanzia indistintamente il bilancio del beneficiario, essendo destinato alla copertura generale dell'attività annuale del medesimo.
2. Il contributo ordinario può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, purché privi di scopo di lucro, per iniziative a favore della comunità locale e che si prefiggano mediante statuto o atto equivalente il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 4.
3. Ai fini dell'erogazione dei contributi ordinari i soggetti richiedenti devono, inoltre, risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere costituiti da almeno un anno;
 - avere un ordinamento/organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
 - possedere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali dovranno essere ricompresi le finalità di cui all'art. 4.
4. Il contributo ordinario è assegnato su istanza di parte, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da:
 - copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al Comune di Strambino);
 - relazione illustrativa delle iniziative/attività in programma;
 - composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;
 - ultimo bilancio disponibile per le Associazioni costituite almeno da due anni.
5. Il contributo ordinario può essere concesso annualmente secondo l'indicazione delle risorse di bilancio disponibili, e viene di norma regolamentato a mezzo convenzione.

Articolo 9 – Richiesta concessione di contributo straordinario

1. Il contributo straordinario consiste in un'erogazione in denaro a sostegno di specifiche iniziative corrispondenti alle finalità di cui all'art. 4. Esso finanzia specificamente iniziative, attività e progetti compiutamente individuati, i quali possono avere carattere occasionale o ripetitivo.
2. Il contributo straordinario è assegnato su istanza di parte, sottoscritta dall'organizzatore, corredata da dettagliata descrizione del programma dell'iniziativa, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'avvio della medesima.

3. È in facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze di contributo straordinario pervenute dopo il termine di cui al punto 2. In ogni caso, non sono concessi contributi per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
4. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette.

Articolo 10 - Rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa con le seguenti modalità:
 - a) **in caso di patrocinio** gli organizzatori dell'evento/manifestazione patrocinata entro 60 giorni dalla sua conclusione devono presentare una relazione e ogni altra documentazione in merito, affinché l'Amministrazione Comunale ne verifichi i risultati e la perfetta corrispondenza del programma realizzato con quello previsto;
 - b) **in caso di contributo** entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:
 - relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, e delle voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo.
2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 9, comma 4. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
3. Qualora il Comune di Strambino risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso.

Articolo 11 - Uso gratuito o agevolato continuativo di locali e/o strutture

1. La Giunta Comunale può concedere a soggetti terzi l'utilizzo gratuito o agevolato in via continuativa di locali e/o strutture, a titolo di comodato o di concessione, con carattere di esclusività o meno. Per continuativo si intende la concessione di utilizzo per un arco temporale superiore ai 30 giorni.
2. Il beneficio può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, di Strambino od operanti sul territorio comunale o a favore della comunità locale, che si prefiggano mediante Statuto o atto equivalente, il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 4.
3. Il beneficio è concesso su istanza di parte corredata da Statuto o atto equivalente, relazione e/o programma dell'iniziativa da svolgersi nei locali comunali, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'avvio della medesima.

4. Il beneficio può costituire elemento di un accordo più articolato e per il perseguimento di fini di utilità pubblica tra il Comune e i richiedenti. In tal caso non si applica il comma 3.
5. I locali comunali concessi in uso gratuito dovranno essere utilizzati in conformità alla loro destinazione, custoditi diligentemente e dovranno essere riconsegnati nello stato in cui sono stati messi a disposizione
6. Il beneficiario, nel periodo di utilizzo dei locali, in qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati ai locali, agli impianti, agli arredi e all'utenza. L'Amministrazione si riserva il diritto di vietare l'utilizzo delle strutture a coloro che si sono resi responsabili di danneggiamenti o che hanno fatto dei locali predetti un uso non conforme al presente regolamento. Il beneficiario ha, inoltre, l'obbligo di ritirare le chiavi presso gli uffici comunali in tempo utile, riconsegnarle con tempestività e riconsegnare le strutture nelle condizioni, anche igieniche, in cui le ha ricevute in consegna.

Articolo 12 - Uso gratuito o agevolato occasionale di locali e/o strutture

1. La Giunta Comunale può concedere a soggetti terzi l'utilizzo gratuito o agevolato in via occasionale di locali e/o strutture, a titolo di comodato o di concessione, con carattere di esclusività o meno. Per occasionale si intende la concessione di utilizzo per un arco temporale non superiore ai 30 giorni.
2. Il beneficio può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, di Strambino od operanti sul territorio comunale o a favore della comunità locale, che si prefiggano mediante Statuto o atto equivalente, il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 4.
3. Il beneficio è concesso su istanza di parte corredata da statuto o atto equivalente, relazione e/o programma dell'iniziativa da svolgersi nei locali comunali, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'avvio della medesima.
4. I locali comunali concessi in uso gratuito dovranno essere utilizzati in conformità alla loro destinazione, custoditi diligentemente e dovranno essere riconsegnati nello stato in cui sono stati messi a disposizione
5. Il beneficiario, nel periodo di utilizzo dei locali, in qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati ai locali, agli impianti, agli arredi e all'utenza. L'Amministrazione si riserva il diritto di vietare l'utilizzo delle strutture a coloro che si sono resi responsabili di danneggiamenti o che hanno fatto dei locali predetti un uso non conforme al presente regolamento. Il beneficiario ha, inoltre, l'obbligo di ritirare le chiavi presso gli uffici comunali in tempo utile, riconsegnarle con tempestività e riconsegnare le strutture nelle condizioni, anche igieniche, in cui le ha ricevute in consegna.

Articolo 13 - Responsabilità

1. La concessione del patrocinio, contributo o vantaggio economico non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento di cui si richiede beneficio, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.05.1992 ad oggetto "*Criteria e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e privati (art. 12 L. 7.8.1990, n. 241)*" e tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.